

**COMUNE DI
FIGLINE VALDARNO
(Provincia di Firenze)**

**REGOLAMENTO COMUNALE
RELATIVO AGLI
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
POPOLARE**

Approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 13.3.2008

**Il Segretario Comunale
Dr. Aldo Perasole**

Art.1
Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione degli istituti di partecipazione popolare di cui agli artt. 67, 69, 70 71 e 72 del tit. V del vigente statuto comunale, nell'ottica di assicurare l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa del Comune.
2. Errori formali non fanno dichiarare il venir meno della Petizione o del Referendum
3. Il soggetto tenuto all'esame dell'ammissibilità dell'istituto di partecipazione, nel caso riscontri errori formali nella documentazione presentata, li indica in apposita nota indirizzata al soggetto proponente e assegna un termine non inferiore a giorni 20 per la regolarizzazione, ai fini dell'esame di ammissibilità.

TITOLO I

PETIZIONE

Art. 2
Definizione

1. La petizione rappresenta la formale richiesta scritta rivolta agli organi dell'Amministrazione Comunale per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre proposte od esigenze di natura collettiva.

Art. 3
Qualità dei soggetti sottoscrittori e modalità di raccolta firme e presentazione

1. La petizione deve essere sottoscritta da almeno 50 cittadini, anche non residenti.
2. I soggetti proponenti effettuano la raccolta, liberamente e senza alcuna formalità, su modelli predisposti in modo che le sottoscrizioni siano apposte immediatamente sotto il testo della petizione.
3. Il testo che deve essere presente in capo a ciascun foglio contenente le firme.

Art. 4
Esame della petizione e pubblicizzazione del risultato

1. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale la assegna in esame al servizio competente che dovrà pronunciarsi in merito nel termine di 30 giorni. La petizione è inoltrata per conoscenza ai capi gruppo consiliari.
2. Il Servizio competente è tenuto a sentire il primo dei firmatari della petizione qualora siano necessari chiarimenti o supplementi di informazione in merito.
3. Ciascun gruppo consiliare può chiedere al Presidente del Consiglio di iscriverne all'ordine del giorno del successivo Consiglio Comunale la discussione della petizione stessa. In tal caso il termine di cui sopra resta sospeso fino al pronunciamento del Consiglio Comunale in merito.
4. La decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è trasmessa al primo firmatario della petizione ed affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni.

TITOLO II

REFERENDUM

Art. 5 Norme Generali

1. Al fine di permettere la più ampia partecipazione alla vita amministrativa del Comune, è previsto l'utilizzo di referendum abrogativi, consultivi e propositivi.
2. Qualunque sia l'esito della consultazione referendaria il Consiglio Comunale deve prendere atto di tale esito entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati assumendo le conseguenti determinazioni.
3. Non si procede a quanto sopra qualora non abbia partecipato alla consultazione referendaria almeno un terzo degli aventi diritto.
4. Non è ammessa la coincidenza tra le consultazioni referendarie e le operazioni elettorali comunali e provinciali
5. La consultazione referendaria non può essere svolta durante gli ultimi 12 mesi del mandato amministrativo.
6. In tal caso, ogni attività od operazione relativa al referendum deve essere interrotta, i termini sono sospesi e riprendono a decorrere dopo trenta giorni dalla data di elezione del Consiglio comunale.
7. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, il referendum già eventualmente indetto è automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio comunale.
8. Il referendum sospeso si svolge nel corso della prima sessione utile successiva a quella della tornata elettorale comunale.

Art. 6 Referendum Abrogativo

1. Al fine di consentire ai cittadini iscritti nelle liste elettorali comune l'esercizio della funzione di indirizzo politico, è ammessa l'indizione di referendum abrogativi di atti di contenuto normativo o di interesse generale, fatta eccezione per quelli relativi alle materia indicate al secondo comma del presente articolo.
2. Non possono formare oggetto di consultazione referendaria le seguenti materie:
 - tributi e tariffe;
 - bilancio e contabilità;
 - designazioni e nomine;
 - personale;
 - provvedimenti specifici in materia di circolazione stradale;
 - piano urbanistico strutturale, regolamento urbanistico, regolamento edilizio;
 - statuto e regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali;
 - gli atti amministrativi di mera esecuzione di norme legislative;
 - materie ed oggetti già sottoposti a referendum negli ultimi 5 anni.
3. Non sono comunque ammessi quesiti referendari la cui formulazione neghi la pari dignità sociale e l'eguaglianza dei diritti delle persone, discriminando la popolazione per sesso, lingue o religione, per condizioni personali o economiche e per opinioni politiche.

4. La richiesta di indizione del referendum abrogativo deve essere formulata dal 10% degli iscritti nelle liste elettorali comunali, oppure dal Consiglio Comunale con proprio atto deliberativo approvato con voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.
5. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e sintetico e deve indicare espressamente e puntualmente, a pena di inammissibilità, l'atto amministrativo o la parte di esso di cui si propone l'abrogazione.
6. L'efficacia dell'atto soggetto a Referendum è sospesa in presenza di referendum.
7. La proposta soggetta a Referendum si intende approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 7 **Referendum Consultivo**

1. Al fine di consentire ai cittadini maggiorenni residenti nel Comune di esprimere il loro assenso o dissenso sulle materie di competenza comunale, fatta eccezione per quelle indicate nel comma 2 del presente articolo, è ammessa l'indizione di referendum consultivi su proposte di atti di contenuto o di interesse generale avanzate dall'Amministrazione.
2. Non possono formare oggetto di consultazione referendarie le seguenti materie:
 - tributi e tariffe;
 - bilancio e contabilità;
 - designazioni e nomine;
 - personale;
 - provvedimenti specifici in materia di circolazione stradale;
 - piano urbanistico strutturale, regolamento urbanistico, regolamento edilizio;
 - statuto e regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali;
 - non sono ammessi altresì gli atti amministrativi di esecuzione di norme legislative;
 - materie ed oggetti già sottoposti a referendum negli ultimi 5 anni.
3. La richiesta di indizione del referendum consultivo può essere formulata:
 - dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
 - dalla Giunta comunale;
 - da 1000 cittadini maggiorenni iscritti all'anagrafe comunale
4. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e sintetico, a pena d'inammissibilità, in modo che la risposta positiva o negativa non dia luogo a dubbi di sorta

Art. 8 **Referendum Propositivo**

1. Al fine di consentire ai residenti nel Comune, maggiori di 16 anni, di esprimersi su un principio o su una proposta di provvedimento di contenuto normativo o di interesse generale avanzata dagli stessi cittadini, è ammessa l'indizione di un referendum propositivo.
2. Non possono formare oggetto di consultazione referendarie le seguenti materie:
 - tributi e tariffe;
 - bilancio e contabilità;
 - designazioni e nomine;
 - personale;

- provvedimenti specifici in materia di circolazione stradale;
 - piano urbanistico strutturale, regolamento urbanistico, regolamento edilizio;
 - statuto e regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali;
 - non sono ammessi altresì gli atti amministrativi di esecuzione di norme legislative;
 - materie ed oggetti già sottoposti a referendum negli ultimi 5 anni.
3. Non sono comunque ammessi quesiti referendari la cui formulazione neghi la pari dignità sociale e l'eguaglianza dei diritti delle persone, discriminando la popolazione per sesso, lingue o religione, per condizioni personali o economiche e per opinioni politiche.
 4. La richiesta di indizione di referendum può essere formulata da 1000 residenti, con età maggiore di 16 anni.
 5. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e sintetico, a pena d'inammissibilità, in modo che la risposta positiva o negativa non dia luogo a dubbi di sorta.

Art. 9

Effettuazione del Referendum

1. Il Referendum può essere effettuato una sola volta all'anno ed è indetto dal Sindaco.
2. La consultazione avrà luogo in un sabato pomeriggio e nella giornata di domenica compresi tra aprile e maggio, per le istanze presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente, ovvero in un sabato pomeriggio e domenica compresi tra settembre e novembre, per le istanze presentate entro il 30 giugno.
3. L'orario della votazione è fissato dalle 16,00 alle 20,00 del sabato e dalle 8,00 alle 22,00 della domenica.
4. Lo scrutinio sarà effettuato alla chiusura dei seggi la domenica sera.

ART. 10

Comitato Promotore

1. I cittadini che intendono promuovere il referendum procedono alla costituzione di un "Comitato promotore" composto da almeno 50 persone, una delle quali è nominato Presidente ed ha la legale rappresentanza del comitato.
2. Il comitato dà notizia al Sindaco dell'avvenuta costituzione e presenta una relazione contenente la formulazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.

ART. 11

Procedura per la promozione del Referendum

1. La proposta contenente la formulazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione da parte dei cittadini deve altresì indicare l'oggetto del quesito che si intende sottoporre a referendum, formulato in termini sintetici e chiari, in modo che la risposta positiva o negativa non dia luogo a dubbi di sorta.
2. La proposta, sottoscritta dal Presidente del comitato promotore e da almeno 100 elettori, deve essere indirizzata al Sindaco il quale deve darne immediata e formale ricevuta.
3. Le proposte di Referendum promosse dal Consiglio comunale o dalla Giunta, seguono la fattispecie degli atti amministrativi e non abbisognano di un numero minimo di sottoscrizioni di elettori.

ART. 12
Comitato dei Garanti

1. In conformità alle disposizioni statutarie è istituito il Comitato dei garanti per il referendum, che ha il compito di giudicare sull'ammissibilità della richiesta di referendum, composto da:
 - a) Il Segretario comunale, con funzioni di Presidente;
 - b) Un avvocato amministrativista designato dal relativo ordine professionale;
 - c) Un avvocato amministrativista designato dall'Amministrazione.
2. Funge da segretario del Comitato dei garanti il Responsabile del servizio elettorale del Comune.

ART. 13
Esame da parte del Comitato dei Garanti

1. Entro 7 giorni dalla presentazione della proposta il Sindaco trasmette la documentazione al Presidente del Comitato dei garanti.
2. Sull'ammissibilità del referendum si pronuncia il Comitato dei Garanti entro e non oltre giorni 30 dalla trasmissione da parte del Sindaco della richiesta di referendum, a seguito di un contraddittorio con tre rappresentanti del Comitato promotore, tra i quali deve essere presente il Presidente.
3. Le decisioni del Comitato dei garanti, adottate con atto motivato, sono notificate al legale rappresentante del Comitato promotore e al Sindaco.
4. In caso di risposta negativa in merito all'ammissibilità del quesito referendario, una nuova domanda non può essere riproposta prima che siano trascorsi 60 giorni dal termine del precedente procedimento. In questo caso, viene attivato un nuovo l'iter procedurale.

ART. 14
Compiti del Comitato dei Garanti

1. Il Comitato dei garanti, ai fini dell'ammissibilità del quesito referendario:
 - a) verifica che il referendum non riguardi le materie di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 8;
 - b) verifica che il quesito sia semplice, chiaro ed univoco in maniera tale da consentire una risposta da rendere esclusivamente con un SI o con un NO;
 - c) propone la unificazione delle richieste referendarie che dovessero presentare uniformità o analogia di materia;
 - d) verifica l'attualità del quesito referendario e la legittimità dello stesso in relazione al quadro normativo vigente.
2. Il Comitato dei garanti, ai fini dell'ammissibilità del Referendum, verifica la regolarità delle modalità di raccolta e del numero minimo di firme richieste.

ART. 15
Raccolta delle firme

1. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito, il Comitato promotore procede alla raccolta delle firme di presentazione, avuto presente il numero minimo indicato per ciascun tipo di Referendum agli artt. 6, 7 e 8. Sono comunque computati ai fini del numero complessivo delle firme previste per ciascun tipo di referendum, le 100 richieste dall'art. 11, comma 2 ,per la presentazione del quesito ai fini dell'ammissibilità.
2. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso la Segreteria generale entro 120 giorni da quello di notifica dell'ammissibilità. Il deposito deve essere effettuato dal Presidente del Comitato promotore o da suo delegato.

3. La presentazione va fatta in giorno lavorativo per gli uffici comunali ed entro le ore 12,00. Qualora il termine scada in giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
4. Le firme sono apposte dagli aventi diritto al voto su moduli formato protocollo, ciascuno dei quali contenente all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Figline Valdarno – Richiesta di referendum popolare" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito o della proposta referendaria. Prima di essere posti in uso i moduli sono presentati alla segreteria generale che li vidima apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.
5. Le firme vengono apposte sotto il testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati il cognome, nome, comune e data di nascita del sottoscrittore.
6. Le firme devono essere autenticate da dai soggetti di cui all'art. 14, della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.¹ L'autenticazione può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo; in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo stesso.
7. Il Comune assicura la raccolta delle firme anche presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
8. Il Segretario comunale sovrintende alla verifica del numero e dell'autenticità delle firme nonché al rispetto dei tempi della loro raccolta.
9. Entro 120 giorni dalla ricezione della comunicazione d'ammissione del quesito, la raccolta delle firme di presentazione deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso la segreteria generale, la quale, fatte le verifiche di cui al precedente comma 6, trasmette gli atti al Comitato dei Garanti entro 5 giorni dalla ricezione.
10. Il Comitato dei garanti, effettuate le verifiche di cui al comma 2 del precedente art. 14, verifica l'ammissibilità del referendum e, in caso di riscontro positivo, nei 7 giorni lavorativi successivi, provvede a chiedere, al Sindaco l'indizione del referendum stesso.

¹ **14.** 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla [legge 6 febbraio 1948, n. 29](#) , dalla [legge 8 marzo 1951, n. 122](#) , dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361](#) , e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570](#) , e successive modificazioni, dalla [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#) , dal [decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161](#) , convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 maggio 1976, n. 240](#), dalla [legge 24 gennaio 1979, n. 18](#) , e successive modificazioni, e dalla [legge 25 maggio 1970, n. 352](#), e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco ⁽²⁷⁾.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al [terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15](#) ⁽²⁸⁾.

3. *omissis*

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

ART. 16

Indizione del Referendum

1. Il referendum è indetto con atto del Sindaco entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta di cui al precedente art. 15, comma 10.
2. Nello stesso atto il Sindaco deve indicare le modalità ed i tempi di effettuazione del referendum stesso, stabilendo date rientranti entro la prima sessione referendaria utile ai sensi del precedente art. 9.
3. La data di indizione del referendum deve precedere di almeno 40 giorni quella stabilita per l'effettuazione.
4. Il Sindaco, all'atto dell'indizione, verifica con il Comitato dei garanti se siano giacenti o in corso di esame altre richieste di referendum per analogo o diverso oggetto, al fine di unificare la data del loro svolgimento.
5. Non è ammesso, in unica tornata, il Referendum con più di due quesiti referendari.
6. Se sono state presentate più richieste, si tiene conto dell'ordine di presentazione delle stesse da parte dei promotori e i referendum eccedenti i due proponibili, sono differiti alla prima tornata successiva.
7. Copia del provvedimento di indizione del referendum viene inviata al Prefetto per gli atti di relativa competenza, nonché al Presidente del Consiglio comunale, ai capigruppo consiliari, al Comitato dei garanti ed al Presidente del Comitato promotore.

ART. 17

Procedimento Elettorale

1. Il procedimento di votazione per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. A detto procedimento si applicano le disposizioni vigenti in materia di consultazioni elettorali, anche in riferimento al cosiddetto "blocco delle liste".
3. Entro il 15° giorno precedente a quello stabilito per la votazione, il sindaco dispone che siano pubblicati i manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) la data e l'orario della votazione;
 - c) l'avvertenza che l'espressione del voto sarà consentita previa presentazione di un documento valido;
 - d) la qualità degli elettori in relazione al tipo di referendum (cittadini iscritti nelle liste elettorali, per il referendum abrogativo e quello propositivo; cittadini residenti, di età maggiore di anni 16 per il referendum propositivo);
 - e) per il solo Referendum abrogativo, il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
4. Nel caso in cui siano indetti più referendum nello stesso giorno, il manifesto deve riportare distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, in ordine di ammissione, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene ripetuta entro il decimo giorno precedente alla data della votazione.

6. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è affidata al Responsabile del servizio elettorale del Comune, che si avvale di tutti gli uffici il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza degli stessi.

ART. 18 **Disciplina della Propaganda**

1. La propaganda è consentita al solo comitato promotore del referendum, nonché ai comitati che si costituiscono formalmente, con le stesse modalità e numero minimo di cittadini di cui all'art. 10, comma 1, per partecipare direttamente alla competizione elettorale, sia per invitare i cittadini all'astensione, sia per votare diversamente dalle indicazioni del comitato promotore. Possono, altresì, partecipare alla propaganda i gruppi consiliari rappresentati nel Consiglio comunale di Figline al momento dello svolgimento del referendum. Gli spazi sono ripartiti tra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande da far pervenire al Protocollo del comune tra il 35° e il 30° giorno antecedente il referendum.
2. La propaganda è consentita dal 25° giorno antecedente fino al giorno precedente la votazione, esclusivamente negli appositi spazi individuati dalla Giunta comunale, assicurando i seguenti dieci spazi di affissione: 1) centro abitato di Figline: via della Resistenza; 2) centro abitato di Figline: Corso Vittorio Veneto; 3) centro abitato: Brollo; 4) centro abitato: Cesto; 5) centro abitato: Matassino; 6) centro abitato: Porcellino; 7) centro abitato: Stecco; 8) centro abitato: Gaville; 9) centro abitato: Ponte agli Stolli; 10) centro abitato: Restone.
3. Alla propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è destinato uno spazio di mt 1 per 2 per ciascuno dei comitati partecipanti., per ogni località ove è prevista l'affissione ai sensi del precedente comma.
4. Non è ammessa l'affissione da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 1..

ART. 19 **Annullamento del Referendum**

1. Il Comitato dei Garanti è l'organo deputato a decidere l'annullamento della consultazione referendaria nei casi e nelle forme sotto precisate.
2. Il referendum viene annullato prima del suo svolgimento, nel caso in cui sia divenuta esecutiva la delibera di Consiglio o di Giunta comunale che accoglie in modo sostanziale la richiesta che è oggetto di consultazione referendaria.
3. I soggetti promotori, nel caso in cui ritengano che la loro richiesta non sia stata accolta in modo sostanziale, possono opporre ricorso contro tale decisione allo stesso Comitato dei garanti entro 5 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune dell'atto di cui al precedente comma 1. In questo caso il Comitato dei garanti ha tempo dieci giorni dalla richiesta per prendere la decisione definitiva.
4. Su richiesta dei soggetti promotori, altresì, il Comitato dei garanti dichiara l'annullamento della procedura referendaria nel caso in cui, prima dello svolgimento delle operazioni di voto, vengano meno i presupposti, le condizioni o gli scopi della consultazione.
5. L'annullamento è comunicato al Comitato promotore, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale ed al Prefetto.
6. Il Sindaco provvede a dare tempestivamente notizia agli elettori dell'avvenuto annullamento.

ART. 20
Assegnazione degli Elettori alle Sezioni
e composizione dei Seggi

1. Gli elettori effettueranno la loro manifestazione di voto presso le sedi il cui indirizzo compare sulla tessera elettorale in loro possesso, presentandosi al seggio con il documento di riconoscimento personale valido.
2. Per i referendum propositivi, per i quali è ammessa la partecipazione anche dei residenti di età maggiore ad anni 16, i quali non sono in possesso della tessera elettorale, l'ufficio elettorale comunale provvederà a far pervenire agli aventi diritto una nota comprovante con la quale si attesta la possibilità di partecipare alla consultazione, contenente anche l'indicazione della sezione elettorale di assegnazione.
3. In ciascuna sezione elettorale è costituito un ufficio elettorale composto da un presidente e da due scrutatori; uno di questi, scelto dal presidente, assume le funzioni di vice - presidente, l'altro assume le funzioni di segretario con l'obbligo di redazione del verbale.
4. Il Presidente e gli scrutatori vengono scelti con le norme e le procedure di selezione stabilite per le consultazioni elettorali di rinnovo degli organi istituzionali del Comune.
5. Ai componenti delle sezioni elettorali è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto per le consultazioni nazionali relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria comunale da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%. In caso di abbinamento del Referendum comunale con altre consultazioni nazionali e regionali, per gli onorari si applica la relativa normativa.
6. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove richiesto, in relazione al soggetto che ha richiesto il Referendum, un rappresentante di ogni gruppo politico rappresentato in Consiglio comunale designato dal capogruppo con apposito atto, ovvero, in caso di referendum di iniziativa popolare, un rappresentante designato dai comitati promotori, con apposito atto a firma del Presidente . Gli atti di designazione sono redatti in carta libera.

ART. 21
Svolgimento della votazione

1. L'ufficio di sezione si costituisce su iniziativa del Presidente, nella sede prestabilita alle ore 15,00 del primo giorno di votazione.
2. Entro tale ora il Comune provvede all'invio delle schede, dei verbali, della lista di sezione e di tutto il materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
3. Se tutti o ciascuno degli scrutatori non sono presenti, il Presidente li sostituisce con cittadini residente nel Comune idonei a ricoprire l'ufficio. Il Presidente assente è sostituito da dipendente comunale nominato dal Sindaco.
4. Una volta costituito regolarmente il seggio si provvede alla autenticazione delle schede con l'apposizione della firma da parte di almeno un componente. Tale operazioni devono essere ultimate entro le ore 16,00 del sabato, per dare inizio alle operazioni di voto.
5. Le schede per il referendum, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui all'allegato A) al presente regolamento. Esse contengono il quesito letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano

svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

6. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di sezione. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente.
7. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
8. L'Elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta scelta (SI o NO) o comunque nell'apposito rettangolo che la contiene.
9. Dopo l'espressione del voto da parte dell'elettore, un membro del seggio elettorale appone la propria firma, accanto al nominativo corrispondente, sulla lista di sezione contenente le generalità degli aventi diritto al voto di quella sezione.
10. Le operazioni di voto si concludono alle ore 22,00 della giornata di domenica e sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti in sala.

ART. 22 **Scrutinio**

1. Conclusa la votazione hanno immediatamente inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla loro conclusione.
2. Prima di procedere allo spoglio dei voti il presidente provvede a riporre in apposita busta le schede avanzate. Detta busta, debitamente sigillata, è controfirmata da tutti i componenti del seggio elettorale.
3. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto, a cura del segretario, verbale in duplice copia, sottoscritto da tutti i membri del seggio.
4. Concluso lo scrutinio, il seguente materiale viene recapitato al Comune a cura del Presidente di seggio:
 - a) plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;
 - b) plico contenente le schede corrispondenti a voti validi e la tabella di scrutinio;
 - c) verbale delle operazioni di seggio.

ART. 23 **Validità del Referendum Abrogativo**

1. Il referendum abrogativo è valido se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

ART. 24 **Determinazione dei risultati**

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio elettorale centrale per il referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione.
2. L'Ufficio centrale per il referendum inizia i propri lavori entro le 15 del giorno successivo a quello del termine delle operazioni di voto e, basandosi sui verbali di scrutinio, provvede:
 - a) Alla verifica del numero totale dei cittadini che hanno partecipato alla consultazione referendaria, verificando, per il referendum abrogativo, il raggiungimento del quorum per la validità della consultazione; nell'eventualità che tale numero risulti inferiore al limite di cui all'art. 23, sospende tutte le operazioni annotando sull'apposito verbale che il referendum non è valido;
 - b) Al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - c) Alle decisioni in merito agli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio;

- d) Alla correzione di eventuali errori nei risultati;
 - e) Alla determinazione dei risultati finali del referendum
3. Delle anzidette operazioni deve essere redatto processo verbale, da consegnare, rispettivamente al Sindaco ed al Segretario generale.
 4. La Segreteria generale dispone il deposito e la conservazione dei verbali relativi ai referendum nell'archivio comunale.
 5. Le schede utilizzate per la votazione sono conservate per due anni.

ART. 25

Proclamazione esito del Referendum

1. Il Sindaco proclama i risultati del referendum entro 24 ore dal termine dei conteggi e delle verifiche di cui all'articolo 24 del presente regolamento.
2. Dell'esito della votazione viene dato pubblico avviso con i mezzi di comunicazione più idonei quali: affissione all' Albo Pretorio, pubblicazione a mezzo stampa e sul sito web comunale.
3. Il Consiglio comunale e la Giunta, per le rispettive competenze, ove ne ricorrano i presupposti di cui al comma 3 dell'art. 5 e dell'art. 23, adottano i provvedimenti necessari per conformarsi alla volontà popolare entro sessanta giorni dalla proclamazione di cui al comma 1.
4. Indipendentemente dall'esito conseguito, il referendum non può essere ripetuto, sullo stesso argomento, prima che siano trascorsi 5 anni.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26

Spese

1. L'onere finanziario derivante dalle spese per l'espletamento delle consultazioni referendarie è coperto con i mezzi ordinari di bilancio.

ART. 27

Scheda per il Referendum

1. Il fac – simile della scheda per il referendum è descritto nell' allegato A.
2. La scheda è completata con l'indicazione del tipo di referendum, la denominazione succinta e la riproduzione letterale del testo del quesito.

ART. 28

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

